

# COMUNE DI PISTICCI

*Provincia di Matera*

---

P.zza Umberto I - 75015 PISTICCI (MT)

☎ 0835/58.71 fax 587.246

---

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA**

**PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  
INTERNI**

# TITOLO 1°

## ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

### REGOLAMENTO

#### **ART. 1° ISTITUZIONE DELLA TASSA.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pisticci della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo 3° del Decreto Legislativo nr. 507 del 15/11/1993, di seguito elencato come "Decreto 507", così come modificato dalla legge 22/02/1994 nr. 146 e dal D.Lgs. 28.12.1993, n. 566.

#### **ART. 2° SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

#### **ART. 3° CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### **ART. 4° ZONE DI APPLICAZIONE**

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art. 12 del Regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° Gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.5, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art.59, comma 2°, del decreto 507.

#### **ART. 5° PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art.4, commi 1° e 2°.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 4, comma 2°, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella perimetrata e di fatto servita:

?	ENTITA' DELLA RIDUZIONE VICINO	DISTANZA DEL CONTENITORE PIU'
	60%	non più di 3 Km
	65%	non più di 4 Km
	70%	oltre i 4 Km

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt.15 e 18 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

## **ART. 6° ESCLUSIONI DALLA TASSA.**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o parco;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma , ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi o ad idonea documentazione.

1. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

## **ATTIVITA' DETAZZAZIONE**

---

<b>FALEGNAMERIE</b>	<b>10 %</b>
<b>AUTOCARROZZERIE</b>	<b>10 %</b>
<b>AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI</b>	<b>10 %</b>
<b>GOMMISTI</b>	<b>20 %</b>
<b>OFFICINE ELETTRAUTO</b>	<b>10 %</b>
<b>DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	<b>10 %</b>
<b>ROSTICCERIE</b>	<b>10 %</b>
<b>PASTICCERIE</b>	<b>10 %</b>
<b>LAVANDERIE</b>	<b>10 %</b>
<b>FONDERIE</b>	<b>20 %</b>
<b>VERNICIATURA</b>	<b>10 %</b>

---

## **ART. 7° COMMISURAZIONE DELLA TASSA.**

1. La tassa a norma del 1 Comma del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## **ART. 8° APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 60% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 3 Km.
  - b) in misura pari al 65% della tariffa se la suddetta distanza supera i 3 Km e fino a 4 Km.
  - c) in misura pari al 70% della tariffa per distanze superiori ai 4 Km.
3. Le condizioni previste dal comma 4 dell'art.59 del D.Lgs.507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta,

inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

## **ART. 9° - SOGGETTI PASSIVI.**

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

## **ART. 10° PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.**

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta al 1 Gennaio 1995 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

~~se~~ quando i condomini sono due.: l'aumento è del 10%

~~se~~ quando i condomini sono trenta o più : l'aumento è del 2%

~~se~~ quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 Gennaio di ogni anno.

## **ART. 11° LOCALI IN MULTIPROPRIETA'.**

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1 Gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale.

## **ART. 12° LOCALI TASSABILI.**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
  - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camera, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
  - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
  - c) tutti i vani principali e accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
  - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
  - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
  - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso detenuti da Enti Pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, Enti di patronato nonché le stazioni di qualsiasi genere;
  - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
  - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

## **ART. 13° AREE TASSABILI.**

1. Si considerano aree tassabili:
  - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle relative attività e servizi complementari connessi individuati;
  - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonchè l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessori e le uscite da e sulla pubblica via;
  - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport.

## **ART. 14° LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI.**

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, usati abitualmente per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso continuativo ma ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare e l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

## **ART. 15° LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI.**

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

## **ART. 16 DEDUZIONI.**

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1 Gennaio 1995.

1. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1 Gennaio 1995.

## **ART. 17° CLASSI DI CONTRIBUENZA.**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento.

## **ART. 18° RIDUZIONI.**

1. Sono computate per la metà le superfici riguardante le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:
  - a) abitazioni con un unico occupante: **50%**;
  - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: **30%**;
  - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **50%**;
  - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **50%**;
  - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: **50%**;
  - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67,punto 2) del D.L.507/93: **50%**;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

## TITOLO SECONDO

### TARIFFAZIONE

#### ART. 19° OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma abbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - ~~/~~ quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - ~~/~~ in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### ART. 20° ESENZIONI E RIDUZIONI.

1. Sono esenti dal tributo:
  - a) Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
  - b) le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell'Irpef non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'IMPS agli ex lavoratori dipendenti moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18;
  - c) locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
  - d) locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

#### ART. 21° COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI.

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente art.20.

## **ART. 22° RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO.**

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.4 comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro trenta giorni successivi, intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

## **ART. 23° RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO.**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2° ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

## **ART. 24° GETTITO DEL TRIBUTO.**

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61, comma 2° e 4°, art.67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art.79, comma 5°, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizioni di squilibrio di cui all'art.45, comma 2° lett.b) del Decreto Legislativo 30.12.1992, nr.504; 100% per gli Enti che hanno dichiarato dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

## **ART. 25° TARIFFAZIONE PER IL 1994 E IL 1995.**

1. La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

## **ART. 26° TARIFFAZIONE DALL'1.1.1996.**

1. La tassa è commisurata a partire dal 1 Gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonchè al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categorie omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di coperture del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale determina :
  - ~~le~~ le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel comma 2° dell'art.68 del decreto 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - ~~le~~ le modalità di applicazione di cui al comma 2;
  - ~~le~~ le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuata in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

## **ART. 27° CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.**

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art.26, comma 3°, deve recare l'indicazioni delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonchè i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

## **ART. 28 UNITA' IMMOBILIARE AD USO PROMISCOUO.**

1. Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

## **ART. 29 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.**

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua

messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art.26 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art.31, comma 6°.

## TITOLO TERZO

### DENUNCE - ABBUONI

#### ART. 30° DENUNCE.

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al 3° comma dell'art.70 del decreto 507/93, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale negoziale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate delle denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, nr.223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti di occupazione e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa gionaliera ai sensi del precedente art.29, l'obbligo della denuncia è assolto a eguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art.50, comma 5°, del decreto 507/93 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.
7. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi indicativi dei rapporti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

8. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di pedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **ART. 31° DENUNCIA DI VARIAZIONE.**

1. La denuncia di cui all'art.30, comma 1°, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art.30, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 18 e 20.

### **ART. 32° NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE.**

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 30 e 31, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 10, comma 2° e 11, comma 2°, sono presentati entro il 30 Settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

### **ART. 33° MODALITA' DEI RIMBORSI.**

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art.59 e nell'art.75 del decreto 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art.75 stesso.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988, nr.43.

### **ART. 34° MEZZI DI CONTROLLO.**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a cui sono necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

## TITOLO QUARTO

### GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO.

#### **ART. 35° IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione della tassa previsti dall'art.74 del decreto 507/93.
3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - a) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
  - b) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art.77 del decreto 507/93.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche a schede, tabulati, fogli a madulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

#### **ART. 36° SANZIONI ED INTERESSI.**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art.76 del decreto 507/93.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art.76 e fermo restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

### **ART. 37° ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, E CONTENZIOSO.**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dell'art.72 del D.Lgs. 507/93
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 Dicembre 1992, nr.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 Gennaio 1988, nr.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, nr.38 e successive modificazioni.

### **ART. 38° ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte della S.T.C. di Matera e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

## INDICE

<del>del</del> TITOLO I:	<del>del</del> Istituzione ed elemnti della tassa	<del>del</del> pag.	<del>del</del> 1
<del>del</del> TITOLO II:	<del>del</del> Tariffazione	<del>del</del> pag	<del>del</del> 2
<del>del</del> TITOLO III:	<del>del</del> Denunce - Abbuoni	<del>del</del> pag	<del>del</del> 3
<del>del</del> TITOLO IV:	<del>del</del> Gestione amministrativa del tributo	<del>del</del> pag	<del>del</del> 4